



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 28/11/2023 N° 448

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DELLA TORRE.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitré** alle ore **09:30**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE	Si	
TUCCI ENRICO	Si	
MAGI BARBARA	Si	
PAGNI RICCARDO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE		Si
GIUNTI VANNA	Si	
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 9

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio
NARDI GIULIO

Delibera N. 448 del 28/11/2023

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DELLA TORRE.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 125, prot. n. 84058, del 24 ottobre 2023, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), così nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 12 giugno c.a., ha formulato addebito di contestazione alla Contrada della Torre (d'ora in avanti Torre), in base all'art. 98 c. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- la Torre ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 85995);
- l'A.D. con atto n. 118, prot. n. 88507, del 9 novembre 2023, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti della Torre;
- gli atti sopracitati n. 125 e n. 118 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- la Torre ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal c. 6 dell'art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 20 novembre 2023, prot. n. 91210.

Considerato che la Torre nella sua memoria ha:

- a) rilevato che i fatti riportati nella sua memoria difensiva non avevano natura accusatoria essendo rivolte a descrivere, sotto il profilo oggettivo, la situazione esistente tra i canapi e pertanto ritiene che le affermazioni richiamate siano legittime e acquisibili.
- b) sul comportamento tenuto durante la mossa richiama le argomentazioni esposte con memoria difensiva depositata in data 31.10.2023 da ritenersi integralmente trascritte.
- c) L'affermazione secondo la quale "i richiami del mossiere possano cumularsi ed essere messi in relazione in modo automatico alle proposte di sanzione" riferita verbalmente in occasione della segnatura dei fantini non può disattendere il contenuto di un atto amministrativo (Delibera GC n. 441 del 29.11.2018).
- d) l'entità della sanzione appare eccessiva alla luce dei precedenti:
 - d.1) emerge un'assoluta sproporzione tra la sanzione proposta alla Contrada della Torre rispetto a quella proposta per la Nobile Contrada dell'Aquila, per il cui fantino è stata proposta una sanzione di cinque Palii di squalifica. Ne consegue che per comportamenti differenti dei fantini, e come tali sanzionati, non possano discendere uguali sanzioni per le Contrade.
 - d.2) l'A.D. ha travisato il contenuto del precedente richiamato dalla Torre nella memoria depositata il 31.10.2023; la quale non faceva riferimento alla sanzione del fantino Sebastiano Murtas detto Grandine ma alla Contrada della Tartuca per la quale veniva proposta la sanzione della censura (1 Palio di squalifica equivale a 12 censure).

d.3) in merito al precedente richiamato ord. 112 del 24.10.2023 l'affermazione secondo la quale il fatto contestato al fantino Brigante "... è veniale per cui ha ritenuto di non proporre sanzioni per la Contrada, è gravissima ... Crea un pericoloso precedente o comunque un eclatante disparità di giudizio rispetto ad altre azioni, cosiddette o definite di disturbo, tra le quali, ad esempio, quelle contestate alla Contrada della Torre.

d.4) Sempre a proposito di precedenti l'A.D. ritiene pertinente quello oggetto della delibera n. 503/2019 mentre il comportamento di Amsicora non è equiparabile per intensità, gravità ed infrazioni regolamentari a quelli commessi da Carbuco.

d.5) si sottopone alla Giunta Comunale il precedente di cui alla deliberazione GC n. 441/2018 con la quale si comminava alla Contrada di Valdimontone la sanzione di una deplorazione.

Nelle conclusioni la Torre chiede di non accogliere la proposta di un Palio di squalifica comminando una sanzione diversa e di minore entità.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) L'A.D. ha ben richiamato i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti;

3) in merito ai punti

a) L'A.D., di fatto, ha preso in considerazione tutte le osservazioni mosse dalla Contrada della Torre all'addebito. L'A.D. ha minuziosamente analizzato l'accaduto rispondendo punto per punto a quanto rilevato dalla stessa Contrada. E' giunto quindi a conclusioni differenti ma certo non si può dire che in qualche modo sia stata limitata la possibilità di difesa alla Contrada.

b) L'A.D. ha ben ricostruito l'accaduto e ampiamente illustrato la motivazione della proposta di sanzione che si intende trascritta integralmente.

c) Sembra superflua la pretesa della Torre visto quanto scritto dall'A.D. nella proposta di sanzione "L'A.D. è consapevole che le fasi concitate della mossa possano talvolta indurre il Mossiere a un utilizzo non preciso di avvertimenti e richiami ma non per questo l'A.D. non è tenuto a tenerne in debito conto rappresentando certamente gli stessi in modo veritiero il contesto e le condotte dei vari fantini.". In debito conto, cioè non cumulando automaticamente gli stessi; è evidente che se l'A.D. avesse cumulato in modo automatico i richiami del Mossiere avrebbe proposto ben altra sanzione.

d.1) il comportamento dei fantini di Aquila e Torre è stato ritenuto equivalente nell'aver contribuito alla grande confusione venutasi a creare tra i canapi. Alla Torre era stato assegnato un posto al canape lontano dall'avversaria. L'Aquila si trovava invece accando alla Pantera ma ha messo in atto un comportamento di uguale disturbo, peraltro incitando incautamente e più volte il cavallo verso l'avversaria.

Per tale comportamento, accogliendo anche parzialmente le dichiarazioni dell'Aquila, ha ritenuto di circoscrivere l'applicazione dell'art. 101 attribuendo al fantino un comportamento altrimenti difficilmente spiegabile.

d.2) l'A.D. ha riportato erroneamente la sanzione del fantino Grandine invece che della Contrada della Tartuca ma è pur vero che è la stessa condotta ad originare l'addebito e la proposta di sanzione. Appare corretta la valutazione dell'A.D. di attribuire al fatto un rilevanza minore rispetto a quella in esame; il fatto è occorso durante una prova e ha avuto una sostanziale differente intensità. Il calcolo matematico sui rapporti tra le varie sanzioni è suggestivo ma inattuato e inattuabile. Se è naturale che le sanzioni rappresentino un diverso grado di giudizio a seconda della gravità dell'infrazione, ovvero un aspetto quantitativo, è pur vero che le stesse contengono un elemento qualitativo che non può essere messo in relazione sic et simpliciter.

d.3) Si riporta la frase completa formulata dall'A.D. "In merito al non aver contestato la violazione alla Contrada Capitana dell'Onda, l'A.D. osserva che là dove abbia proposto al fantino la sanzione della diffida, per la sua venialità, ha ritenuto di non proporre mai alcuna sanzione alla Contrada.". L'A.D. fa quindi un riferimento generale al suo modo di operare che ha tenuto per tutte le proposte di sanzione, intendendo quindi rappresentare un concetto molto diverso da quello riproposto dalla Torre. Nel merito della sanzione proposta, ovviamente, sono lecite osservazioni e diversi punti di vista.

d.4) Sul precedente di cui alla deliberazione GC n. 503 del 29.11.2019 è l'A.D. stesso che ha riconosciuto una diversa intensità del comportamento del fantino dell'Oca rispetto a quello della Torre; e tale diversa condotta ha appunto convinto l'A.D. ad una più benevola valutazione della condotta di Carbuco e della conseguente responsabilità della Torre. Due Palii di squalifica rispetto ad uno rappresentano di fatto un sostanziale differente apprezzamento da parte dell'A.D., coerente con l'accaduto.

d.5) per l'ultimo precedente richiamato deliberazione GC 441/2018 si ritiene di poter affermare che l'episodio e la sanzione non sono pertinenti con la fattispecie in esame. Anche dal filmato allegato è evidente che la Contrada sanzionata è fuori posto ma non attua alcun altro comportamento di disturbo. In merito si ripete che l'A.D., come dallo stesso dichiarato, non ha attribuito valenza automatica ai richiami ai fini sanzionatori, procedura che avrebbe portato ad una ben diversa proposta.

Riassumendo:

i) la Torre non ha offerto sostanzialmente una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

ii) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di far proprie le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza 118 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.c, con **un (1) Palio di squalifica**, e relative prove, dal prossimo Palio in cui la Contrada della Torre avrà diritto di partecipare per avere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, scorso in basso fino a incontrare la Nobile Contrada dell'Oca e aver avviato una ripetuta azione di disturbo, con ciò contribuendo a creare una situazione di grande confusione. Anche i vari richiami del Mossiere e le uscite dai canapi sono risultati assolutamente inefficaci e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 87 che richiama l'art. 64 c. 1, così come motivato nell'ordinanza 125 e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Giosuè Carboni detto Carbuo di pari data, che fa parte integrale del presente;
3. di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Torre ai sensi dell'art. 98 c. 8 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 29/11/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 29/11/2023

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2023

Siena, li 29/11/2023

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA